

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, RALLO, ALOI, PERRONE

Presentata il 4 novembre 1985

Passaggio dei tecnici laureati
nel ruolo degli assistenti universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento sottoposto alla vostra attenzione è volto a sanare una condizione di iniquità venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico laureato a causa, soprattutto, di carenza legislativa. Nessuna disciplina, infatti, ha precisato le mansioni del personale stesso all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre 1961, n. 1255, istitutiva del ruolo; ne conseguì che, essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per gli assistenti, i tecnici laureati di fatto svolsero le stesse mansioni degli assistenti.

In verità nel tempo molte proposte e disegni di legge sono stati depositati, taluni discussi, uno (il disegno di legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura già approvato dal Senato in data 27 gen-

naio 1983 e poi decaduto per lo scioglimento delle Camere. Se da ciò si può evincere chiaramente, a noi pare, la volontà politica di intervenire, si deve tuttavia registrare che ad oggi nessun provvedimento è intervenuto e la situazione è divenuta ancor più grave, in considerazione dell'esito di alcuni concorsi per associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi sono stati sollevati e non ancora sono stati dissipati.

A sostegno della nostra tesi vanno ricordati alcuni eventi:

a) con l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1973 il ruolo degli assistenti universitari si è trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data, soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati come assistenti i tecnici

laureati. L'articolo 7 della legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei tecnici laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa essere applicata reciprocamente tenuto conto anche del fatto che i tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo concorso svolto con gli stessi criteri messi in atto per quello degli assistenti;

b) il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari riguarderebbe soltanto la minoranza dei tecnici laureati e precisamente quella parte di essi per la quale è stata ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica svolta e risultante, dunque, agli atti delle singole facoltà. Nessun paventato « svuotamento » della categoria, allora, né alterazioni nella vita degli Istituti, giacché gli eventuali aventi diritto hanno di fatto svolto mansioni proprie dei docenti;

c) l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti non avverrebbe *ope legis*, ma in virtù della dichiara-

zione della facoltà in merito alla attività didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato); essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del lavoro svolto, e ciò in pieno accordo con la legge sulle qualifiche funzionali (legge n. 312 del 1980 articolo 2).

Un'ultima valutazione val la pena di fare, anche se basata su presupposti più umani che giuridici. In virtù dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i tecnici laureati che non superino il giudizio di idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria, fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da un giorno all'altro la sua condizione lavorativa.

In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre forze politiche, il MSI-DN raccomanda l'approvazione di questo articolo unico con la valutazione ultima, ma non per questo secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

I tecnici laureati in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza, sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari delle Università.

Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, è disposto a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre l'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato.

I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono soppressi.